

Sentenza: n. 106 del 29 maggio 2013

Materia: pubblico impiego

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 3 e 97 della Costituzione

Ricorrente: Tribunale di Modica

Oggetto: articolo 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36).

Esito: fondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione de quo reca già nel titolo della disciplina la complessità e la stratificazione degli interventi manutentivi alla quale è stata sottoposta dal legislatore regionale. Il Tribunale di Modica ha ritenuto opportuno sollevare la questione di illegittimità costituzionale per la parte di essa in cui si prevede : *che ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – “Legge finanziaria 1988”), la condizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per l'inserimento dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), ossia che detti soggetti debbano essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995.*

La fattispecie concreta, all'esame del giudice rimettente, è relativa ad un lavoratore-partecipante a pubblico concorso- aspirante riservista-escluso dall'assunzione, il quale contesta appunto l'illegittimità costituzionale della norma, che se fosse riconosciuta tale, gli consentirebbe di essere assunto come riservista.

La Corte, respinte tutte le eccezioni di rito e di merito avanzate da parte della Regione Sicilia, accoglie la prospettazione giuridica di illegittimità costituzionale del Tribunale di Modica. Ricostruito il complesso iter normativo nel tempo della disposizione de quo, finalizzato negli obiettivi del legislatore siciliano a stabilizzare personale storicamente precario, in osservanza di prerogative regionali, alquanto limitate da disposizioni di legge derogatrici del principio costituzionalmente sancito del pubblico concorso, in tema di assunzioni con riserva di posti, la Corte censura la disposizione per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto irragionevole.

“Il legislatore può e deve fissare un termine certo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina, specialmente con riferimento alla riserva di posti nei pubblici concorsi, ammissibile in ipotesi circoscritte e solo al ricorrere di precise condizioni più volte indicate da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 3 del 2013). Ma il modo in cui detto termine è

stabilito non può essere irragionevolmente discriminatorio. (Nel caso in esame, il termine puntuale del 31 ottobre 1995, introdotto dal legislatore quando i progetti di utilità collettiva erano già conclusi, favorisce in modo arbitrario e irragionevole l'occupazione di alcuni soggetti a danno di eventuali altri che, ancora iscritti nelle liste di collocamento, avrebbero potuto anch'essi beneficiare della riserva per tutto il periodo in cui la disciplina censurata è rimasta in vigore)".